

Livica Fondazione collettiva Piano di previdenza Aerospace

Valido dal 1° gennaio 2024



Art. 1

Definizioni (art. 1)

Età di riferimento: 65

Art. 2

Condizioni per l'ammissione (art. 4)

Soglia d'entrata:

- Per occupazione a tempo pieno: salario minimo secondo art. 2 LPP.
- Per occupazione a tempo parziale: soglia d'entrata moltiplicata per il grado d'occupazione, tuttavia corrisponde almeno a 1/3 della soglia d'entrata in caso di occupazione a tempo pieno.

Altre condizioni: nessuna

Art. 3

Salario assicurato (art. 5)

Salario determinante: salario annuo soggetto a obbligo di contribuzione AVS

- Si tiene conto di:
 - a) salario mensile per 12 più la tredicesima mensilità;
 - b) indennità di lavoro regolari, come indennità di funzione (indennità mensile per 13);
 - c) indennità per turni;
 - d) bonus dovuto in caso di raggiungimento complessivo degli obiettivi del 100%.
- Non si tiene conto di tutte le altre componenti salariali, indipendentemente che siano corrisposte in modo regolare, occasionale o una tantum. In particolare non si tiene conto di:
 - a) regali per anzianità di servizio e premi fedeltà;
 - b) forfait per picchetto;
 - c) indennità per trasferte;
 - d) bonus speciali (come incentivi a lungo termine, premi per assiduità e altri), partecipazione agli utili e compensi straordinari (come indennità di buonuscita, bonus straordinari e altri);
 - e) regali in contanti e in natura;
 - f) pagamento di straordinari e vacanze;
 - g) premi per il reperimento di personale;
 - h) quote private di auto aziendali;
 - i) fringe benefits;
 - j) redditi percepiti dall'assicurato da altri datori di lavoro o come lavoratore autonomo.
- Se l'assicurato è impiegato meno di un anno, come salario annuo determinante fa stato il salario che percepirebbe con un'occupazione per un anno intero.
- Per gli assicurati il cui grado d'occupazione e l'ammontare del reddito oscilla fortemente fa stato il salario annuo medio determinante della corrispondente categoria professionale.

Importo di coordinamento: 7/8 della rendita di vecchiaia AVS massima. Nel caso di lavoratori a tempo parziale e di invalidi parziali l'importo di coordinamento viene ridotto proporzionalmente al grado d'occupazione notificato.

Salario massimo assicurabile: limite superiore previsto dalla legge

Ulteriori disposizioni: se l'importo di coordinamento viene aumentato, il salario finora assicurato non viene diminuito. Esso rimane allo stato raggiunto, sino al raggiungimento dell'intero aumento dell'importo di coordinamento mediante aumenti del salario annuo.

Art. 4

Contributi (art. 8)

Possibilità di scelta: no

Contributi degli assicurati: (in percentuale del salario assicurato)

Fascia di età	Contributo di risparmio	Contributo di rischio	Contributo ai costi
18-21 anni	–	1.00%	0.00%
22-31 anni	7.50%	1.00%	0.00%
32-41 anni	9.50%	1.00%	0.00%
42-51 anni	11.75%	1.00%	0.00%
52-65 anni	14.00%	1.00%	0.00%
a partire dai 66 anni*	7.50%	0.00%	0.00%

* A differenza degli altri contributi, il contributo di rischio viene già sospeso dal mese successivo al compimento del 65° anno d'età.

Contributi del datore di lavoro: (in percentuale del salario assicurato)

Fascia di età	Contributo di risparmio	Contributo di rischio	Contributo ai costi
18-21 anni	–	1.00%	0.00%
22-31 anni	7.50%	1.00%	0.00%
32-41 anni	9.50%	1.00%	0.00%
42-51 anni	11.75%	1.00%	0.00%
52-65 anni	14.00%	1.00%	0.00%
a partire dai 66 anni*	7.50%	0.00%	0.00%

* A differenza degli altri contributi, il contributo di rischio viene già sospeso dal mese successivo al compimento del 65° anno d'età.

Art. 5

Accrediti di vecchiaia (art. 9)

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alla somma dei contributi di risparmio degli assicurati e del datore di lavoro.

Per gli assicurati della classe 1959 e precedenti, la parte sovvenzionata del contributo non è dedotta dall'accredito di vecchiaia.

Art. 6

Riscatto nelle prestazioni di vecchiaia ordinarie (art. 10)

Somma di riscatto massima possibile: percentuale secondo la tabella seguente, moltiplicata per il salario assicurato e ridotta dell' avere di vecchiaia:

Età	Avere di vecchiaia max	Età	Avere di vecchiaia max	Età	Avere di vecchiaia max
22	15.00%	37	293.90%	52	742.29%
23	30.23%	38	317.31%	53	781.43%
24	45.68%	39	341.07%	54	821.15%
25	61.36%	40	365.19%	55	861.47%
26	77.28%	41	389.67%	56	902.39%
27	93.44%	42	419.01%	57	943.92%
28	109.84%	43	448.80%	58	986.08%
29	126.49%	44	479.03%	59	1028.87%
30	143.39%	45	509.71%	60	1072.31%
31	160.54%	46	540.86%	61	1116.39%
32	181.95%	47	572.47%	62	1161.14%
33	203.68%	48	604.56%	63	1206.55%
34	225.73%	49	637.13%	64	1252.65%
35	248.12%	50	670.18%	65	1299.44%
36	270.84%	51	703.74%		

L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

Art. 7

Prestazioni di vecchiaia (art. 11-14)

Tasso di conversione all'età di 65 anni: in caso di pensionamento il primo del mese successivo al 65° compleanno, si applica il seguente tasso di conversione, a seconda della classe della persona assicurata (indipendentemente dal sesso):

Anno di nascita	Tasso di conversione	Anno di nascita	Tasso di conversione	Anno di nascita	Tasso di conversione
1949	4.610%	1965	4.440%	1981	4.310%
1950	4.590%	1966	4.430%	1982	4.310%
1951	4.580%	1967	4.420%	1983	4.300%
1952	4.570%	1968	4.410%	1984	4.290%
1953	4.560%	1969	4.400%	1985	4.290%
1954	4.550%	1970	4.390%	1986	4.280%
1955	4.540%	1971	4.390%	1987	4.270%
1956	4.530%	1972	4.380%	1988	4.270%
1957	4.510%	1973	4.370%	1989	4.260%
1958	4.500%	1974	4.360%	1990	4.260%
1959	4.490%	1975	4.350%	1991	4.250%
1960	4.480%	1976	4.350%	1992	4.240%
1961	4.470%	1977	4.340%	1993	4.240%
1962	4.460%	1978	4.330%	1994	4.230%
1963	4.460%	1979	4.330%	1995	4.230%
1964	4.450%	1980	4.320%		

Per le classi 1996 e successive il tasso di conversione secondo l'anno di nascita è calcolato in base a calcoli attuariali. L'organo competente può ampliare e modificare in ogni momento i tassi di conversione secondo gli anni di nascita summenzionati.

Tasso di conversione in caso di pensionamento anticipato o posticipato:

in caso di pensionamento prima o dopo il compimento del 65° anno di età, il tasso di conversione da applicare all'età di 65 anni viene rispettivamente ridotto o aumentato (in percentuale) corrispondentemente all'età effettiva secondo le tabelle seguenti.

Età	Riduzione	Età	Aumento
65	0.00%	65	0.00%
64	0.12%	66	0.13%
63	0.23%	67	0.27%
62	0.34%	68	0.41%
61	0.44%	69	0.57%
60	0.54%	70	0.74%
59	0.63%		
58	0.72%		

I valori intermedi risultano dall'interpolazione lineare.

Rendite transitorie: nessuna

Rendita per figli di pensionato: 1/6 della rendita di vecchiaia corrisposta.

Art. 8

Prestazioni d'invalidità (art. 15-17)

Rendita d'invalidità completa: rendita vitalizia («rendita di base») più una rendita temporanea («rendita completa d'invalidità»), in cui

- rendita di base = rendita di vecchiaia proiettata all'età di riferimento
- rendita completa d'invalidità = 60% del salario assicurato, meno la rendita di base (almeno zero)

Parametro di prospettazione rendita di base: salario assicurato al momento in cui sorge il diritto alla rendita d'invalidità, interesse di proiezione 1.5%.

Durata della rendita completa d'invalidità: al massimo fino all'età di riferimento AVS.

Rendita per figli di invalido: 1/6 della rendita d'invalidità, più 1/6 della rendita completa d'invalidità (temporanea).

Diritto all'invalidità parziale: gli assicurati che erano in buona salute quando hanno iniziato a lavorare hanno diritto a un quarto di rendita già da un grado d'invalidità del 25%.

Periodo d'attesa per rendita d'invalidità, rendita per figlio di invalido (secondo l'art. 16): 24 mesi

Periodo d'attesa per l'esonero dai contributi (secondo l'art. 17): 6 mesi

Art. 9

Prestazioni per i superstiti (art. 18-22)

Condizioni per il diritto alla rendita per coniuge: nessuna ulteriore condizione.

Nuovo matrimonio: in deroga all'art. 18 cpv. 2 si applica la seguente regolamentazione: in caso di nuovo matrimonio prima dei 45 anni, la rendita per coniuge si estingue e il coniuge riceve una liquidazione unica pari a tre annualità di rendita. In caso di nuovo matrimonio dopo i 45 anni, la rendita per coniuge continua invariata.

Rendita per coniuge:

- a) se il defunto era un assicurato attivo:
 - 2/3 della rendita d'invalidità annua alla quale l'assicurato defunto avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso;
- b) se il defunto era invalido o pensionato:
 - 2/3 della rendita d'invalidità o di vecchiaia annua, assicurata per il coniuge defunto il giorno del decesso.

Rendita per orfani per ogni figlio avente diritto:

- a) se il defunto era un assicurato attivo:
 - 1/6 della rendita d'invalidità alla quale l'assicurato defunto avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso;
- b) se il defunto era invalido:
 - 1/6 della rendita d'invalidità annua, assicurata per il coniuge defunto il giorno del decesso.
- c) se il defunto era un beneficiario di rendita di vecchiaia:
 - 1/6 della rendita di vecchiaia annua, assicurata per il coniuge defunto il giorno del decesso.

Per gli orfani di entrambi i genitori, l'importo annuo della rendita per orfani viene raddoppiato.

Capitale in caso di decesso:

- a) se il defunto era un assicurato attivo:
 - l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso meno il valore attuale di tutte le altre prestazioni per i superstiti (ad eccezione di un'eventuale indennità in caso di decesso);
- b) se il defunto era un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità:
 - non è dovuto alcun capitale di decesso.

Indennità in caso di decesso: non assicurata

Art. 10

Congedo non pagato (art. 27)

Durante il congedo non pagato non viene offerto il mantenimento dell'assicurazione.

Art. 11

Mantenimento dell'assicurazione del salario assicurato precedente (art. 28)

Il datore di lavoro non paga contributi per la parte di salario che continua ad essere assicurata.

Art. 12

Prosecuzione dell'attività lucrativa oltre l'età di riferimento (art. 30)

Il datore di lavoro partecipa al finanziamento. I tassi di contributo vigenti dopo l'età di riferimento per datore di lavoro e assicurati sono riportati al punto 4.

Art. 13

Ulteriori disposizioni

1. Rendite d'invalidità/incapacità al lavoro prima del 1° gennaio 2013

Per adempiere alle condizioni per il diritto ed il computo dell'ammontare per la rendita d'invalidità, comprese le rendite reversibili di vecchiaia e per i superstiti, e per il diritto alle rendite d'invalidità, è determinante il regolamento della PREVIDENZA RUAG vigente al momento dell'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità. Restano riservate le disposizioni di risanamento del Regolamento di previdenza.

2. Rendita di vecchiaia garantita al 1° gennaio 2017 per gli assicurati classe 1958 e precedenti

Per gli assicurati classe 1958 e precedenti, assicurati senza interruzione dal 31.12.2015, vale la seguente disposizione transitoria: la rendita di vecchiaia, in caso di pensionamento dopo il 31.12.2016, corrisponde come minimo alla rendita di vecchiaia che l'assicurato avrebbe ricevuto in caso di pensionamento ipotetico al 31.12.2016 in base all'aver di vecchiaia allora disponibile e al tasso di conversione valido al 31.12.2016 della PREVIDENZA RUAG. Se dopo il 31.12.2016 vengono effettuati prelievi anticipati per l'acquisto dell'abitazione di proprietà o in seguito a divorzio o in caso di pensionamento parziale o di una liquidazione sotto forma di capitale per pensionamento, questa prestazione garantita si riduce della stessa percentuale di cui l'aver di vecchiaia viene ridotto in seguito a prelievo anticipato, pensionamento parziale o liquidazione sotto forma di capitale per pensionamento. L'aver di vecchiaia per il calcolo della rendita di vecchiaia garantita al 31.12.2016 viene remunerato con il tasso d'interesse dello 0.5%.

3. Rendita transitoria AVS in casi particolari

Per gli assicurati classe 1956 e precedenti, il cui salario annuo determinante dopo il compimento del 58° anno di età era inferiore o uguale a 80.000 franchi, valgono le disposizioni secondo l'art. 17 cpv. 3 lett. a e l'allegato 5 del Regolamento di previdenza della PREVIDENZA RUAG valido fino al 31.12.2016. La base per il calcolo della rendita transitoria AVS corrisponde alla rendita di vecchiaia AVS massima al 31.12.2016 di 28.200 franchi. Non si applica un adeguamento allo sviluppo di prezzi e salari.

4. Disposizione transitoria del 2001 concernente la sovvenzione contributiva per le classi 1959 e precedenti

Per gli assicurati nati nel 1959 o negli anni precedenti che al 30.6.2001, quali collaboratori della RUAG, erano membri della cassa pensioni della Confederazione (CPC) ai sensi dell'art. 4. degli statuti della CPC del 24.8.1994 (generazione transitoria) e da allora sono stati ininterrottamente assicurati presso la Previdenza RUAG e dall'1.7.2020 sono assicurati nella cassa di previdenza, il contributo secondo l'art. 4 viene ridotto del 2% del salario assicurato e viene sovvenzionato dalla cassa di previdenza.

5. Per i beneficiari di rendite complete di invalidità con data di decorrenza anteriore al 1.1.2024 vale l'età di riferimento di 64 anni.

Livica
Fondazione collettiva

Stauffacherstrasse 65
Casella postale
CH-3000 Berna 22

T +41 31 330 21 11
info@livica.ch

www.livica.ch